

Valdobbiadene, 31 gennaio 2011

CIRCOLARE n. 1/1-2/2011

A TUTTI I CLIENTI

OGGETTO:

- 1) *LEASING IMMOBILIARE – IMPOSTA SOSTITUTIVA ENTRO IL 31 MARZO 2011*
- 2) *ELENCHI CLIENTI E FORNITORI OVVERO LA NUOVA COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI IVA*
- 3) *DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI ISCRIZIONI A RUOLO*
- 4) *OPERATORI INTRACOMUNITARI NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE*

1. LEASING IMMOBILIARE – IMPOSTA SOSTITUTIVA ENTRO IL 31 MARZO 2011
--

Premessa

Con il comma **16** dell'unico articolo della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010) è stato introdotto un nuovo obbligo, conseguente al mutato trattamento fiscale delle operazioni di leasing immobiliare.

In particolare, la disposizione della legge di stabilità prevede che per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili, in corso di esecuzione alla data del **1° gennaio 2011** le parti del contratto di leasing immobiliare sono tenute a versare un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondere in unica soluzione entro il **31 marzo 2011**.

La misura del tributo è definita applicando all'importo, determinato secondo le modalità previste dal comma 10-sexies dell'articolo 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge, una riduzione di una percentuale pari al 4 per cento moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto.

Il provvedimento di attuazione

La norma demanda le modalità di versamento a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il **15 gennaio 2011**, tale provvedimento è stato emanato in data 14.01.2011 ed è identificato col protocollo **n. 6275 /2011**.

Il provvedimento detta le modalità e le relative specifiche tecniche, previste per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta sui contratti di *leasing* immobiliare in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011.

Con lo stesso Provvedimento sono inoltre state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione dei dati catastali degli immobili oggetto di cessione, di risoluzione e di proroga di contratti di locazione, o affitto, già registrati alla data del 1° luglio 2010 (argomento che qui non viene trattato).

Le stesse specifiche tecniche approvate con il Provvedimento citato sono utilizzate per:

- il versamento telematico dell'imposta sostitutiva sui contratti di leasing immobiliare;
- per la trasmissione del modello di comunicazione dei dati catastali, Modello "CDC", relativi ad immobili oggetto di cessione, risoluzione o proroga di contratti di locazione o affitto già registrati al 1° luglio 2010 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2010.

La data d'avvio della procedura telematica, per la comunicazione dei dati catastali e per il versamento della nuova imposta sostitutiva, sarà stabilita con un successivo Provvedimento.

Soggetti obbligati

Il provvedimento non precisa se l'imposta sostitutiva sul leasing immobiliare, deve essere versata dalla società di leasing o dall'utilizzatore ma si limita a precisare che:

- tenute al versamento sono le parti contraenti;
- l'assolvimento dell'imposta dovuta da parte di uno dei contraenti comporta l'estinzione dell'obbligo tributario verso l'erario, con effetto anche nei confronti degli altri contraenti.

Sarà pertanto indispensabile un minimo di comunicazione e coordinamento fra locatore e utilizzatore in modo da evitare che entrambi versino l'imposta o che nessuno dei due lo faccia.

Contratti soggetti all'imposta sostitutiva

Il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte ipo-catastali è dovuto per i contratti di locazione finanziaria:

- aventi ad oggetto **beni immobili**, anche da costruire o in costruzione, in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011.
- per i quali, entro il 31 dicembre 2010, sia stato esercitato il diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, ma non sia stato ancora stipulato il relativo contratto di compravendita.

Non è, invece dovuta l'imposta sostitutiva per i contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili rispetto ai quali, entro il 31 dicembre 2010, la società di leasing non abbia ancora acquisito la proprietà.

Scadenza e modalità di calcolo

Nel confermare la scadenza del pagamento in unica soluzione entro il **31 marzo 2011** mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, il provvedimento riprende le disposizioni di legge precisando che:

“La misura dell'imposta sostitutiva è determinata applicando all'importo corrispondente al valore del bene immobile finanziato l'aliquota nella misura rispettivamente del:

2 per cento per i fabbricati strumentali;

3 per cento per i fabbricati abitativi.

Dall'imposta così calcolata si scomputa l'imposta di registro (di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico di registro di cui al DPR. n. 131/86), corrisposte in relazione al contratto di locazione finanziaria dell'immobile, **ed infine** riducendo l'importo risultante, di una percentuale forfetaria pari al 4 per cento moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto.”

Non viene chiarito come considerare ad esempio le frazioni di anno.

Viene invece chiarito a pag. 3 del provvedimento, che:

Non risulta, inoltre, più dovuta l'imposta di registro in relazione ai contratti di locazione finanziaria di immobili in corso alla data del 1° gennaio 2011.

Con la tabella che segue riepiloghiamo il calcolo da effettuare per determinare l'imposta sostitutiva da versare entro il 31 marzo 2011.

Descrizione	Calcolo	importo
Imposta sostitutiva lorda sul costo originario	Valore x 2% se fabbr. strumentale Valore x 3% se fabbricato abitativo	+
Dedotto – imposta di registro pagata fino alla data di versamento dell'imposta sostitutiva sui canoni leasing al 31.12.2010.	1% dei canoni leasing	-
Totale parziale		=
Dedotto una riduzione pari al 4% moltiplicato per i numero degli anni residui di durata del contratto		-
Importo netto da versare entro il 31 marzo 2011		=

Le nuove regole fiscali dei leasing immobiliari

A completamento dell'argomento riportiamo una tabella riepilogativa del trattamento fiscale dell'operazione di leasing immobiliare prima e dopo le modifiche introdotte con la legge di stabilità 2011.

Leasing immobiliare

Descrizione	Regole in vigore	
	fino al 31.12.2010	dal 1.1.2011
La società di leasing acquista l'immobile per concederlo in locazione finanziaria	Imp. di Registro fissa 168 € Imp. Ipotecaria al 2% (0,5+1,5%)	Imp. di Registro fissa 168 € Imp. Ipotecaria al 4% (1+3%) (*)
Sui Canoni leasing	Imposta di Registro 1%	Nessuna imposta di registro in quanto la registrazione del contratto è solo in caso d'uso. In caso d'uso l'imposta sarà dell'1%.
All'esercizio dell'opzione di riscatto dell'immobile	Imp. di Registro fissa 168 € Imp. Ipotecaria al 2% meno l'imposta di registro 1% pagata sulle rate del leasing	Imp. di Registro fissa 168 € Imp. Ipotecaria fissa 168+168 €.

(*) Per i fabbricati strumentali, se la cessione non rientra nel campo IVA le ipotecarie sono pari al 3% (2+1) stessa misura per i fabbricati abitativi se la cessione è esente art. 10 c. 8-bis o non rientra in campo IVA.

2. ELENCHI CLIENTI E FORNITORI OVVERO LA NUOVA COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI IVA

Premessa

Con provvedimento Prot. n. 2010/184182, il direttore dell'Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni operative all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni IVA di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, (vedi precedente notiziario n. 12/2010) la norma citata istituisce il nuovo obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA, di importo non inferiore a euro 3.000,00.

Con queste disposizioni, con le quali si prevede tra l'altro di limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti, di fatto si reintroduce l'obbligo di presentazione degli elenchi dei clienti e fornitori in forma più dettagliata di quanto previsto per il passato e si impone di identificare tutti i clienti anche i non titolari di partita IVA.

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla comunicazione, tutti i soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, quindi tutti i titolari di partita IVA, che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, come di seguito meglio individuate.

Dal tenore letterale della norma non sembrano essere previsti esoneri soggettivi, non risultano esonerati dall'obbligo nemmeno coloro che applicano i seguenti particolari regimi contabili:

dei minimi ex art. 1 c. 96-117 della L. 244/2007, finanziaria 2008;

delle nuove iniziative produttive ex art. 13 L. 388/2000;

della legge 398/2001 previsto per le associazioni sportive ecc.

Operazioni straordinarie

Nei casi di **operazioni straordinarie** o modificazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, è necessario distinguere le seguenti due ipotesi:

- nel caso in cui il soggetto si è estinto per effetto dell'operazione, quello subentrante deve trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto;
- nel caso in cui il soggetto non si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria, la comunicazione deve essere presentata dallo stesso.

Oggetto della comunicazione

Oggetto della comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, quindi le operazioni fatte con clienti e fornitori per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a:

- **euro 3.000 al netto** dell'IVA, quando vige l'obbligo di emissione della fattura:

- **euro 3.600 al lordo** dell'IVA, quando non ricorre l'obbligo di emissione della fattura (es. scontrino, ricevuta fiscale).

Come si nota il provvedimento attuativo pone dei limiti maggiori a quelli indicati in 3.000 euro dalla legge.

Contratti collegati

Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.

Contratti di appalto e con corrispettivi periodici

Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l'operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a **euro 3.000**.

Purtroppo adempiere a questa previsione può risultare assai oneroso, in barba alla previsione di non aggravare di nuovi adempimenti. Il sistema informatico dovrà essere in grado di legare fra di loro operazioni diverse, effettuate nello stesso anno solare.

Adempimenti 2010

Per il periodo d'imposta 2010 vale un unico limite di valore dell'operazione, determinato in euro 25.000, la comunicazione è inoltre limitata alle sole operazioni soggette all'obbligo di fatturazione.

Non sono pertanto interessati all'obbligo per il 2010 tutti coloro che adempiono alle operazioni attive unicamente attraverso i corrispettivi derivanti da scontrini o ricevute fiscali, queste operazioni non rilevano anche per il 2011, ma solo fino a tutto il mese di aprile.

Per essere più precisi, non sono soggette all'obbligo di fatturazione le operazioni di cui alla tabella che segue, i riferimenti salvo diversa indicazione sono al DPR. 633/72.

Operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione	Rif.to
1) cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;	Art. 22 n. 1
2) prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;	Art. 22 n. 2
3) prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;	Art. 22 n. 3
4) prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;	Art. 22 n. 4
5) prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;	Art. 22 n. 5
6) operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10 vale a dire concessione e negoziazione di crediti, assicurazioni, valute estere, titoli, riscossione tributi, scommesse, locazioni e affitti, mandato e mediazione relative a operazioni esenti, poste e infine biblioteche, discoteche, musei e simili.	Art. 22 n. 6
Agricoltori con volume d'affari fino a 7 mila euro	Art. 34 c. 6
Attività in regime IVA cd. monofase, sali e tabacchi, giornali, fiammiferi, telefoni pubblici, schede e ricariche telefoniche, trasporti pubblici ecc.	Art. 74 c. 1
Attività di intrattenimento in regime forfettario	Art. 74 c. 6
Cessioni di carburanti dei distributori stradale	DPR. 444/97
Operazioni nel settore delle telecomunicazioni	DM. 366/2000

Operazioni escluse dalla comunicazione

Esclusioni iniziali

Come detto sono escluse, dall'obbligo di comunicazione, le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura, effettuate nel 2010 e fino al 30 aprile 2011.

Chi opera solo con i corrispettivi si dovrà pertanto attivare per identificare i clienti per le operazioni effettuate dal 1 maggio 2011 e naturalmente se di importo rilevante ai fini dell'obbligo in parola.

Si ritiene che l'emissione della fattura su richiesta del cliente, non faccia perdere l'esclusione iniziale (2010 e primi mesi del 2011) dall'obbligo di comunicazione in quanto oggettivamente l'operazione rimane "non soggetta" all'obbligo di fatturazione.

Esclusioni a regime

A regime sono escluse dall'obbligo di comunicazione, quelle operazioni i cui dati sono già in possesso dell'amministrazione finanziaria, si tratta delle seguenti operazioni:

importazioni;

esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del DPR. n. 633/72;

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti **black list** di cui al DM. 4 maggio 1999, al DM. 21 novembre 2001;

operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del DPR. n. 605/73, si tratta di casi particolari, di seguito riportiamo l'articolo citato nella parte che interessa.

DPR: 605/73 - Articolo 7 - Comunicazioni all'anagrafe tributaria.

....omissis

Le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera **g ter**) del primo comma dell'art. 6.

g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, di servizi idrici e del gas, relativamente agli utenti;

Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, **sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza** i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro;

L'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

..omissis.....

I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, o dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione.

Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori.

....omissis.....

Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.

..omissis.....

Non si capisce perché non siano escluse le cessioni degli immobili, monitorate tramite l'obbligo di registrazione del relativo atto notarile.

Non si comprende nemmeno come non siano esonerate le cessioni di beni mobili registrati (autovetture ecc.) i cui dati sono già posseduti dall'anagrafe tributaria.

Non sono infine escluse dalla comunicazione le **operazioni intracomunitarie**.

Elementi da indicare nella comunicazione

Il provvedimento prevede che nella comunicazione vanno indicati, **per ciascuna cessione o prestazione;**

l'anno di riferimento;

la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale della controparte (cedente, prestatore, cessionario o committente);

- per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), del DPR. n. 605/73 vale a dire:

a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

Nell'indicazione della sede e del domicilio fiscale devono essere specificati la via, il numero civico e il codice di avviamento postale.;

- i **corrispettivi** dovuti dal cliente (cessionario o committente), o al fornitore (cedente o prestatore), secondo le condizioni contrattuali, e l'importo dell'**IVA** applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti;

- per le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non ricorre l'obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto applicata.

In realtà sulla base dei tracciati tecnici allegati al provvedimento stesso, sembra di capire che la comunicazione sarà analitica per ogni operazione fatta, viene infatti richiesta la "data dell'operazione" pare quindi che invieremo separatamente ogni singola registrazione che rientri nei limiti di valore previsti.

ULTERIORI CHIARIMENTI SONO COMUNQUE INDISPENSABILI

Ai fini della comunicazione dei dati riferiti alle operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione, il cliente (committente o cessionario) è tenuto a fornire i propri dati identificativi di cui alle lettere b) e c) sopraindicate.

Il provvedimento prevede quindi che **il privato residente** non sia tenuto a fornire i propri dati anagrafici ma solo il codice fiscale, mentre il **soggetto non residente** privo di codice fiscale dovrà fornire tutti i suoi dati anagrafici come indicato alla precedente lettera c), appare tuttavia del tutto evidente che è più che opportuno acquisire tutti i dati del cliente chiedendo magari copia di un documento di identità.

Poiché i dati oggetto di questa comunicazione potranno essere usati dall'amministrazione finanziaria per determinare il reddito presunto del cliente (cd. Spesometro) il rischio di ricevere un codice fiscale inesistente o fasullo non è da trascurare.

Un [modello di richiesta dati](#) è riportato in calce a questo commento.

Momento rilevante delle operazioni

Nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere il soggetto obbligato farà riferimento al momento della registrazione ai sensi degli articoli del DPR. n. 633/72 numero:

23 - registro delle fatture;

24 - registro dei corrispettivi;

25 - registro degli acquisti.

In mancanza del momento di registrazione ai fini IVA, si farà riferimento al momento di effettuazione dell'operazione così come individuato dall'art. 6 DPR. 633/72 che di seguito riportiamo:

Articolo 6 - Effettuazione delle operazioni.

Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:

a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;

b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;

c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;

d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;

d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile;

d-ter) (lettera abrogata).

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o con-

tinuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese. In ogni caso le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunità nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime.

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Termini di invio della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA

La comunicazione va inviata entro il **30 aprile dell'anno successivo** a quello di riferimento.

Rettifica dell'invio entro 30 giorni

È consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un'altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.

Invii per il 2010

Per il periodo d'imposta 2010 la comunicazione può essere effettuata fino al **31 ottobre 2011**.

Modalità di trasmissione dei dati

La comunicazione avviene utilizzando il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) in conformità delle specifiche tecniche allegate al provvedimento in commento.

I contribuenti possono avvalersi dei soggetti abilitati all'invio telematico, commercialisti e altri soggetti di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322/98.

La trasmissione telematica dei dati è effettuata previo controllo dei file attraverso i software di controllo distribuiti dall'Agenzia delle entrate.

Ricevute dell'invio

La trasmissione telematica dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la ricezione del file.

L'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline) generati secondo le modalità descritte, nei paragrafi 2 e 3 dell'allegato tecnico.

Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file.

La ricevuta dell'invio telematico non è rilasciata e, conseguentemente, i dati si considerano non trasmessi qualora il file che li contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:

- mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro di cui ai citati allegati tecnici del Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
- codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell'invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
- file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo;
- mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati, nel caso di trasmissione telematica effettuata dal contribuente.

Le circostanze di scarto della comunicazione sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporre la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

Sanzioni e ravvedimento

L'omissione delle comunicazioni, o l'effettuazione con dati incompleti o falsi è soggetta a una sanzione tra i **258 e i 2.065 euro**.

Si ritiene applicabile l'istituto del ravvedimento operoso, versando quindi 1/8 del minimo della sanzione (32 euro) si dovrebbe poter regolarizzare l'omessa o incompleta presentazione.

Sul punto sono necessari chiarimenti ministeriali in particolare per coordinare il ravvedimento con la rettifica gratuita entro 30 giorni e per confermare i termini entro i quali il ravvedimento è usufruibile (un anno dalla scadenza o dalla presentazione della dichiarazione?).

3. DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI ISCRIZIONI A RUOLO

Come previsto dall'art. 31 del DL. 78/2010, a decorrere dal **1° gennaio 2011**, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241/97 (compensazione col mod. F24), relativi alle imposte erariali, **è vietata** fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

In presenza quindi di una iscrizione a ruolo definitiva, di importo superiore ai 1.500 euro, è opinione prevalente che l'eventuale credito fiscale possa essere compensato solo per la parte che eccede l'importo iscritto a ruolo.

Esempio: Credito IVA = 5.000

Iscrizione a ruolo scaduta e definitiva = 2.000

Importo compensabile = **3.000** (5.000 – 2.000)

Se l'iscrizione a ruolo fosse di 1.000 euro, tutto il credito IVA dell'esempio sarebbe compensabile.

Purtroppo non la pensa così l'amministrazione finanziaria che con un comunicato stampa diffuso in data 14.1.2011 ha precisato che:

al contribuente titolare di crediti erariali, non è consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l'intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento;
fino all'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che disciplina le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo, nessuna sanzione sarà applicata in caso di compensazioni, in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro purché l'utilizzo dei crediti in compensazione non intacchi i crediti necessari al pagamento dei ruoli scaduti.

In sostanza l'amministrazione finanziaria condivide l'interpretazione di cui all'esempio in premessa ma solo fino a quando sarà emanato il decreto che regola le modalità di pagamento, tramite compensazione, dei debiti iscritti a ruolo. L'emanazione del decreto prevista entro fine novembre 2010 nel momento in cui scriviamo, non è ancora avvenuta.

Sanzioni

Ricordiamo che in caso di inosservanza del divieto di compensazione si applica la sanzione pari al 50% dell'importo **dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento ed entro il limite dell'importo indebitamente compensato**.

La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo pende contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50% di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di decadenza e prescrizione di cui all'[articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione.

Controlli

All'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza è demandata la vigilanza sull'indebita compensazione anche mediante specifici piani operativi.

A seguito delle disposizioni in commento dal 2011, per i ruoli di ammontare non superiore a **1.500 euro**, non operano le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del DPR. n. 602/73, vale a dire che in sede di rimborso non ci sarà più la verifica della presenza di eventuali somme iscritte a ruolo e la relativa proposta di compensazione.

Comunicazione importante

In considerazione delle pesanti sanzioni applicabili, invitiamo i contribuenti che si avvalgono della nostra assistenza nel pagamento telematico del modello F24, di verificare l'esistenza delle condizioni che inibiscono la compensazione e di comunicarcelo immediatamente per iscritto.

Detto controllo dovrà essere costante nel tempo, il verificarsi delle condizioni che fanno scattare il divieto di compensazione dovrà essere immediatamente comunicato al nostro studio.

4. OPERATORI INTRACOMUNITARI NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Per contrastare l'evasione fiscale, l'art 27 del DL. 78/2010, già commentato nei nostri precedenti notiziari, modificando il DPR. 633/72, ha introdotto le seguenti novità in tema di operazioni intracomunitarie:

nella comunicazione di inizio attività, si deve indicare la volontà di effettuare operazioni IVA intracomunitarie (lett. e-bis) c. 2 art. 35).

per i soggetti che hanno comunicato l'intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie, l'ufficio, entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, può emettere provvedimento di diniego dell'autorizzazione a effettuare dette operazioni (c. 7-bis art. 35).

Il DL. 78 ha inoltre previsto l'emanazione di due appositi provvedimenti con i quali il direttore dell'agenzia delle entrate, stabilirà:

le modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione a effettuare le operazioni Intra;

i criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA, nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798."

I provvedimenti citati, sono stati emessi in data 29 dicembre 2010, sono il nr. 188376 che regola le modalità di autorizzazione e il nr. 188381 che regola le modalità di valutazione. Ai provvedimenti purtroppo non è seguita una circolare esplicativa, di conseguenza le note che seguono potrebbero subire modifiche o integrazioni in conseguenza all'emanazione di chiarimenti ministeriali.

Dal punto di vista soggettivo le novità interessano sia chi inizia l'attività, sia gli operativi già titolari di partita IVA, mentre dal punto di vista oggettivo, le novità riguardano le cessioni e gli acquisti di beni e non interessano le prestazioni di servizi, i servizi non sono quindi soggetti ad alcuna autorizzazione.

Soggetti che iniziano l'attività

Le nuove imprese devono comunicare con l'apposita comunicazione di inizio attività (modd. AA7 o AA9) l'intenzione di voler effettuare operazioni Intra, l'obbligo riguarda le cessioni e gli acquisti di beni e come già detto, non interessa le prestazioni di servizi.

Nei 30 giorni successivi, il fisco, valuterà se negare tale possibilità, nel frattempo il soggetto interessato potrà effettuare solo operazioni interne o operazioni con paesi extra UE.

Trascorsi i 30 giorni senza che sia pervenuto provvedimento di diniego, il soggetto si considera automaticamente inserito nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati, potendo così effettuare le operazioni intracomunitarie.

Nei confronti dei soggetti inclusi nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie sono poi effettuati controlli più approfonditi entro sei mesi dalla ricezione della dichiarazione di volontà, con la possibilità di successivo diniego a operare.

I provvedimenti di diniego e revoca sono impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie territorialmente competenti, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, entro sessanta giorni dalla data di notificazione, da eseguirsi anche a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 1982.

Soggetti già titolari di partita IVA

I soggetti che hanno già iniziato l'attività, si presumono già inseriti nell'archivio unico che consente di effettuare le operazioni intra, l'iscrizione è mantenuta fino al 28 febbraio 2011, per confermare tale iscrizione anche oltre il 28 febbraio, alcuni dei soggetti già esistenti sono chiamati a manifestare questa volontà, con una comunicazione da inoltrare entro il 29 gennaio.

La comunicazione in argomento, come è già stato anticipato telefonicamente ai potenziali interessati, è già stata fatta **entro il 29 gennaio 2011** per far maturare il silenzio assenso entro il 28 febbraio (30 giorni successivi).

Il provvedimento 188376 distingue i soggetti che:

- hanno iniziato l'attività dal 31 maggio 2010 al 28 febbraio 2011;
- hanno iniziato l'attività prima del 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del DL. 78).

I soggetti che hanno **iniziato l'attività dal 31 maggio 2010** al 28 febbraio 2011 devono inviare la comunicazione in argomento se: - hanno presentato la dichiarazione di inizio attività senza manifestare, la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie e non hanno comunque posto in essere nel secondo semestre 2010 operazioni intracomunitarie, oppure, pur avendo fatto operazioni Intra nel 2° semestre 2010, non hanno presentato regolarmente gli elenchi Intrastat.

Si ritiene quindi che l'obbligo di comunicazione non scatti se nel secondo semestre 2010 sono state regolarmente effettuate operazioni Intra.

I soggetti che hanno **iniziato l'attività prima del 31 maggio 2010** devono inviare la comunicazione in argomento se: - non hanno presentato elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010, o pur avendoli presentati non hanno presentato la dichiarazione IVA per il 2009.

Con la tabella che segue, cercheremo di riepilogare le situazioni che impongono ai soggetti già titolari di partita IVA l'invio della comunicazione per poter effettuare operazioni intracomunitarie nel 2011.

Data di inizio attività	Situazione soggettiva	Obblighi per non essere esclusi dall'autorizzazione
Entro il 30 maggio 2010	Nel 2009 e 2010 non hanno presentato elenchi Intrastat relativi a acquisti o cessioni o a prestazioni di servizi prestate o ricevute. Oppure pur avendo presentato gli elenchi Intra non hanno presentato la dichiarazione IVA per il 2009	Si deve chiedere l'inclusione nell'archivio (Vies) dei soggetti autorizzati a effettuare operazioni Intra. In caso contrario dal 28.2.2011 non potranno effettuare dette operazioni
Dal 31 maggio 2010 al 28.2.2011	Non hanno manifestato l'intenzione di effettuare operazioni Intra e non hanno comunque posto in essere nel secondo semestre 2010 operazioni intracomunitarie presentando regolarmente gli elenchi Intrastat	

L'istanza per mantenere l'autorizzazione alle operazioni Intra, è redatta in carta libera e va presentata a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che l'amministrazione finanziaria ha comunque la facoltà di sospendere in ogni momento l'autorizzazione a operare in ambito UE.

Il contribuente può infine comunicare anche la sua intenzione di non voler effettuare operazioni Intra e quindi essere escluso dall'archivio Vies.



Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

studio commercialistico Camilotto

segue circolare del 31/01/11 - pag. 11 -

La presente circolare è stata formulata in collaborazione con altri professionisti, integrata ed approvata da questo studio (riproduzione riservata).